



Riunione del 15 aprile 2013

**FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO**  
**CORTE FEDERALE CU N. 7 DEL 16 aprile 2013**

**07-12-13 RICORSO A.S.D. PALLAVOLO CROTONE AVVERSO  
DECISIONE DELLA COMMISSIONE APPELLO FEDERALE –SEZ  
DISTACCATA PUGLIA CAF/01-2012-2013 DEL 05-02-13**

***LA CORTE FEDERALE***

- esaminati gli atti del procedimento,
  - letto il Ricorso e la memoria della Società contro interessata,
  - preso atto delle conclusioni del Pto curatore federale,
- premesso*
- il dr. Giovanni Caposale n.q. di Presidente della ASD Pallavolo Crotone ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Appello Federale – sezione distaccata Puglia CAF/01- 2012/2013 del 05-02-2013, pubblicata il 7-02-2013 che ha rigettato il Ricorso avverso la decisione del GUR /C.U. 10 GUR Calabria):
  - l'originario reclamo aveva ad oggetto la presunta dedotta irregolarità del campo ove aveva avuto svolgimento la gara CF/204, disputata in data 11/11/2012, Costa Viola – Metal Carpenteria Crotone;
  - il GUR aveva rigettato il reclamo assumendo che il campo di gara era stato sottoposto a verifica dai competenti organi della Fipav Calabria , i quali avevano rilasciato regolare verbale di omologazione e che, comunque, il primo arbitro era giudice insindacabile della agibilità del campo nonché dello stato del terreno di gioco e delle attrezzature;
  - la CAF ha respinto il ricorso in appello ritenendo che dall'esame del rapporto del primo arbitro risultava accertata la regolarità del campo di gara, l'esibizione del verbale di omologazione e la corrispondenza di quest'ultimo all'attuale situazione del campo;
  - riteneva, altresì, che il referto di gara costituisce fonte primaria di prova e che l'omologazione del terreno costituisce atto amministrativo e non giurisdizionale;

*ciò premesso*

la Società ricorrente formula ricorso deducendo considerazioni a commento della Decisione impugnata, che appaiono inammissibili in questa sede, essendo considerazioni di merito e, quindi, non idonee ad inficiare la correttezza della motivazione della decisione predetta apparendo rettamente invocate e applicate le norme regolamentari;

**P.Q.M.**

Dichiara la inammissibilità del ricorso e dispone l'incameramento della tassa

F.to IL PRESIDENTE  
Avv. Renato Tobia

Roma, 17 aprile 2013